

**CONVENZIONE per l'affidamento della fornitura di un SISTEMA DI MONITORAGGIO
CARDIOTOCOGRAFICO COMPLETO destinato all'attrezzaggio del blocco parto del "NUOVO
OSPEDALE di Pordenone" afferente all'azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO)
21APB012/3 ARCS**

TRA

L'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (di seguito ARCS) C.F./P. IVA 02948180308 con sede in Udine (33100), Via Pozzuolo 330, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona del dott. Marco Zanon, Direttore della SC "Gestione Contratti", quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del Contratto

E

S.I.D.E.M. S.p.A., con sede legale in Bellusco (MB), alla via Bergamo n. 94, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, C.F. 06664600159 /P. IVA 00833160963, nella persona del dott. Amabile Pietro Mandelli, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante [PEC: sidemspa@legalmail.it] (d'ora in poi anche Fornitore).

PREMESSO

- che Gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire alla presente Convenzione sono:
 - Azienda sanitaria Friuli Occidentale - **AS FO** (ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - AAS.5);
 - Altre Aziende del SSR FVG, **per la sola parte relativa all'estensione contrattuale.**
- che nell'ambito della presente Convenzione s'intendono per:
 - **ARCS:** l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, così come istituita dalla L. R. n. 27 d.d. 17/12/2018. È la Stazione Appaltante, cui è stata affidata, fra l'altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR;
 - **Ente/Azienda del SSR:** soggetto che acquisirà i beni/servizi oggetto della gara d'appalto;
 - **Fornitore:** operatore economico che, a seguito della partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, ha presentato offerta ed è stato individuato, sulla base dell'applicazione dei criteri di selezione indicati dal D.Lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, quale aggiudicatario della fornitura di beni/servizi.
 - **Convenzione:** accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante. La Convenzione stabilisce la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione della fornitura dei Contratti derivati;
 - **Contratto derivato** (singolo contratto): accordo con il quale le Aziende del SSR, attraverso le Unità Ordinanti, manifestano la loro facoltà di aderire alla Convenzione, sulla base dei propri fabbisogni, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti alle condizioni previste dalla Convenzione medesima, dal Capitolato Speciale e dagli altri atti di gara.
- che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 111 del 02/03/2022, è stata indetta una gara a procedura aperta da svolgersi telematicamente mediante la piattaforma eAppalti FVG ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016, per l'affidamento della **fornitura di un sistema di monitoraggio cardiocografico per il "NUOVO OSPEDALE di Pordenone" afferente all'azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) - CIG 9121009EB9** e che con la Determinazione su citata, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti:
 - il "Disciplinare di gara";
 - lo "Schema di Convenzione";
 - il "Capitolato Speciale d'Appalto" e relativi allegati;

- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 219 del 07/04/2023, pubblicata in data 11/04/2023, è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura riportata in tabella, per un importo complessivo presunto pari ad € 261.450,00 (IVA esclusa ed esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 114,00) ed è stato disposto l'affidamento della fornitura in via definitiva con riserva di efficacia a favore di S.I.D.E.M. S.p.A. alle condizioni di seguito riportate:

CIG	LOTTO	IMPORTO PRESUNTO	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
9121009EB9	UNICO	€ 261.450,00	€ 114,00

- che S.I.D.E.M. S.p.A. ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere la fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti dallo Schema di Convenzione e Capitolato Speciale allegati alla procedura;
- che S.I.D.E.M. S.p.A. ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne fa parte integrante;
- che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione del presente Convenzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva di S.I.D.E.M. S.p.A., conservato agli atti di ARCS;
- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, S.I.D.E.M. S.p.A. ha prestato, in conformità all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, apposita garanzia definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. 1970351, rilasciata da Revo Insurance S.p.A., cod. IVASS n. A4800S, in data 19/04/2023, per l'importo di € 25.884,00 (euro venticinquemilaottocentoottantaquattro/00);
- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara da S.I.D.E.M. S.p.A. ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 del Disciplinare di Gara;
- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara da S.I.D.E.M. S.p.A. anche per quanto concerne i requisiti ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 così come precisamente definiti negli atti di gara ed in particolare agli artt. 7, 7.1., 7.2 e 7.3 del Disciplinare di Gara;
- che S.I.D.E.M. S.p.A. è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, ARCS si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione del presente Convenzione o di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;
- che in relazione ai rischi da interferenza l'Azienda del SSR ASFO, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederà, se del caso, prima dell'emissione "Contratto derivato", a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
- che, ai sensi della legge 136/2010, art. 3, comma 8 è stato acquisito da parte S.I.D.E.M. S.p.A. il documento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

VISTI

il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di Convenzione, il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, conservati agli atti dell'ente e qui integralmente richiamati;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

La Convenzione disciplina l'affidamento della **fornitura di un sistema di monitoraggio cardiocografico per il "NUOVO OSPEDALE di Pordenone" afferente all'azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) - CIG 9121009EB9**.

La denominazione del singolo Ente e i fabbisogni presunti sono specificati nel Capitolato speciale di gara.

La fornitura di che trattasi è articolata in un unico lotto, specificati nel Capitolato speciale di gara, corrispondenti ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.

Nel medesimo Capitolato speciale di gara è altresì indicato il prezzo base fissato quale soglia massima.

Articolo 2 – Titolare della procedura e soggetti contraenti

Con il Fornitore, l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), nell'interesse dell'ASFO ed eventualmente degli altri Enti del SSR FVG nella misura consentita, stipula la presente Convenzione, con la quale verrà regolamentata la disciplina normativa e contrattuale della fornitura in oggetto, nei limiti dell'importo massimo complessivo stabilito per il lotto citato in premessa.

I singoli Contratti derivati vengono conclusi a tutti gli effetti tra ASFO (ed eventualmente gli altri Enti del SSR FVG nella misura consentita) ed il Fornitore attraverso l'emissione dei "Contratti derivati" (Allegato "F").

ASFO (ed eventualmente gli altri Enti del SSR FVG nella misura consentita) potrà utilizzare la Convenzione mediante i "Contratti derivati", sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa e inviati al Fornitore.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con l'Amministrazione contraente si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei "Contratti derivati".

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i "Contratti derivati" emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione medesima sino a concorrenza dell'importo massimo di aggiudicazione previsto.

Il predetto importo massimo è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l'ARCS e per gli Enti del SSR FVG che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di "Contratti derivati" inferiori al suddetto importo massimo complessivo. Peraltro, del predetto importo massimo, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che gli Enti del SSR FVG hanno la facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dall'ARCS.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei "Contratti derivati", si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici degli Enti del SSR.

La Convenzione detta le condizioni generali del contratto derivato concluso tra l'Azienda e il Fornitore.

Articolo 3 – Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi

I quantitativi indicati nel Capitolato Speciale devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati. Nel caso in cui,

prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia in esaurimento l'importo massimo indicato, al Fornitore potrà essere richiesta un'estensione contrattuale nella misura prevista dal Bando di gara.

Le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione ai "Contratti derivati" emessi, un aumento o una diminuzione dell'ammontare degli stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

Le variazioni in aumento degli importi dei "Contratti derivati" potranno essere disposte dalle Amministrazioni contraenti stesse, ed il Fornitore sarà obbligato ad eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l'importo massimo, anche incrementato, previsto per ciascun Lotto indicato nella relativa Convenzione.

La riduzione apportata agli importi indicati nei "Contratti derivati" comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell'importo massimo spendibile stabilito in Convenzione. Nel caso di esaurimento dei quantitativi previsti dalla Convenzione, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso nell'ambito dell'accordo di Convenzione e dovrà essere tassativamente segnalato all'ARCS da parte del Fornitore. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l'ARCS.

Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D.Lgs 50/2016.

Revisione prezzi

Per i primi dodici mesi i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati.

A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale il Fornitore ha facoltà di richiedere una revisione del prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, primo periodo.

A tal proposito si premette che, poiché il prezzo offerto dal Fornitore deve tenere conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività di impresa (costi organizzativi, costi per materiali e attrezzature, costi per il personale, etc.) e delle sue eventuali preventivabili variazioni, non potranno in ogni caso essere accolte richieste di revisione basate su fattori prevedibili già all'atto della presentazione dell'offerta (si cita, a solo scopo esemplificativo, la sottoscrizione - in corso di vigenza dell'affidamento - di nuovi contratti di lavoro nazionali o locali per il personale dipendente).

Ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lett. a) comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, si prevede quanto segue:

- a) ai fini di eventuali richieste di adeguamento al costo della vita, si specifica che esso potrà essere concesso nella misura del 75% della media della variazione percentuale rilevata dall'ISTAT relativa all'anno contrattuale precedente a quello della richiesta;
- b) è comunque stabilito che, fino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione - per effetto di circostanze imprevedibili - si verifichi un aumento del costo dei fattori produttivi tale da determinare un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, il Fornitore può chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione potrà essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Sia nell'eventualità sub a) che in quella sub b), la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e l'eventuale adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di revisione.

Il soggetto aggregatore/stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 4 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

La Convenzione stipulata con il Fornitore ha durata di **48 mesi** dalla data della sua attivazione e, dunque, dal 01/06/2023 fino al 31/05/2027.

La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il lotto di riferimento.

La durata dei singoli Contratti derivati potrà comunque eccedere la scadenza della Convenzione.

ASFO (ed eventualmente gli altri Enti del SSR FVG nella misura consentita) potrà aderire alla Convenzione mediante "Contratti derivati" nel periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza della Convenzione.

In attesa della definizione di una nuova Convenzione, il Fornitore sarà tenuto a continuare, qualora richiesto dall'ARCS, la fornitura alle stesse condizioni pattuite per ulteriori **6 mesi** oltre alla scadenza naturale.

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.Lgs. 50/2016.

Le Aziende del SSR FVG potranno recedere anticipatamente dal contratto anche in forma parziale, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Articolo 5 – Determinazione del prezzo

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di legge.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi del Fornitore

Le consegne franche e libere da ogni spesa, comprensive di installazione, dovranno essere effettuate entro il termine di 30 giorni solari dalla data di ricezione dell'ordine, che sarà emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un programma concordato dal Servizio/Ufficio competente del singolo Ente del SSR e il Fornitore.

Gli Ordini non devono essere vincolati da minimo d'ordine o imputazione di spese di trasporto.

Quanto sopra salvo diverse disposizioni stabilite dal Capitolato Tecnico.

E' fatto obbligo al Fornitore che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l'ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell'ordine, a mezzo telematico (PEC o NSO) e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.

Il Fornitore dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra (anche "in seconda", ossia un pallet sopra l'altro purché ciascuno rispetti il vincolo h120). I pallets utilizzati dovranno avere struttura e caratteristiche adeguate rispetto al peso e alle caratteristiche della merce trasportata.

Per quanto riguarda le attività relative al collaudo/accettazione delle attrezzature e l'eventuale indisponibilità del prodotto offerto, si rimanda integralmente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa

L'ASFO/Azienda del SSR per quanto concerne il contratto derivato e l'ARCS per la Convenzione potranno procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e ad assicurare direttamente, a spese del Fornitore inadempiente, la continuità della fornitura, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui alla presente Convenzione e/o al Capitolato Speciale;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Fornitore della fornitura in argomento;
- c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti o concordati con ASFO;
- d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa;
- g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
- h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità
- i) nei casi di cui all'art. 108, co.2 del D.Lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate al Fornitore dall'Azienda del SSR e/o dall'ARCS.

ARCS/Azienda del SSR in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni della contestazione formale nei confronti del Fornitore (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), previo contraddittorio, di procedere alla risoluzione della Convenzione/Contratto derivato.

ARCS si riserva, inoltre, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'Operatore economico che segue in graduatoria, risultato o secondo o migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più da ARCS e dalle Aziende del SSR rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al Fornitore inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà il Fornitore inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analogha procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del Fornitore senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per ARCS/Aziende del SSR di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altro Operatore economico.

L'ARCS si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

Articolo 8 – Clausola penale

L'Ente del SSR responsabile dell'esecuzione del contratto, quando il Fornitore effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti, o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all'Ente, e quando ciò comporti l'impossibilità di utilizzo dei beni per l'uso previsto, applicherà le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte dell'Ente destinatario:

- addebito della penale nella misura di 0,15% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;

Nelle ipotesi di inadempimento diverse dal ritardo nella consegna e/o nella sostituzione, è prevista l'applicazione delle seguenti penali

- addebito degli eventuali danni causati dal Fornitore all'attrezzatura stessa e/o alle altre attrezzature, prodotti, locali, impianti di proprietà dell'Azienda del SSR presso cui l'attrezzatura viene consegnata;
- addebito della penale nella misura di 1% del valore totale della fornitura del prodotto per la consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata, che comunque cumulativamente non potranno superare il 10% del valore del contratto, IVA esclusa.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli Enti del SSR e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al Fornitore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'Ente del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l'ARCS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

Articolo 9 – Garanzia e responsabilità della fornitura

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte del Fornitore.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 10, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'art. 8 della Convenzione, nonché la risoluzione del contratto - in caso di gravi violazioni - ai sensi dell'art. 7 della Convenzione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al Capitolato Tecnico.

Articolo 10 – Controllo di quantità e qualità

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati degli Enti del SSR e/o del Magazzino centralizzato dell'ARCS.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il Fornitore dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Il singolo Ente del servizio sanitario regionale, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico del Fornitore qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

Articolo 11 – Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto

Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.Lgs. 50/2016).

E' fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 105 del D.Lgs. 50/2016.

Cessione del credito

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art.106 comma 13 D.lgs. 50/2016).

Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (D.L. 31/05/2021 n. 77).

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 12 – Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione

L'ARCS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Fornitore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art 110 comma 3 lett. b) D.Lgs. 50/2016.

E' fatto salvo il diritto di ARCS e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

Articolo 13 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013), a seguito di collaudo/verifica di conformità delle attrezzature fornite, con esito positivo.

Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate a ARCS o alle Aziende/Enti del SSR che hanno emesso il "Contratto derivato.

Sia ARCS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori del Fornitore e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali - Riservatezza

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione stessa, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure e tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'ARCS acquisire il previsto consenso.

Articolo 16 – Controversie

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore ed ARCS sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine, mentre per tutte quelle relative ai rapporti con le Amministrazioni contraenti sarà competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR interessato.

Articolo 17 – Informativa sul trattamento dei dati

Gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati agli Enti aderenti alla presente Convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

Articolo 18 – Spese contrattuali

La Convenzione verrà stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 con firma digitale.

Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione dei bandi e degli esiti, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, spese di pubblicazione, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

Articolo 19 – Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiamano le norme riportate nel bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per

l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

Articolo 20 –Reportistica e monitoraggio della Convenzione

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati. Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell'ENTE), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'ARCS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato "G").

Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo PEC arcs@certsanita.fvg.it con oggetto: "report convenzione gara ID 21APB012.3 ARCS"

I trimestre = dati gennaio > marzo

II trimestre = dati aprile > giugno

III trimestre = dati luglio > settembre

IV trimestre = dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, il Fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente all'ARCS.

Articolo 21 – Clausola finale

La Convenzione ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli "Contratti derivati" (o di parte di essi) da parte di ARCS e/o delle Aziende del SSR non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

ARCS
Il Direttore sostituto
SC Gestione Contratti
Marco Zanon

S.I.D.E.M. S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Amabile Pietro Mandelli